



COMUNE DI SALA CONSILINA
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
AREA FINANZE
0975525254

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018.

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data 15/04/2019, avvalendosi della proroga del termine di approvazione disposta dal DM del 25/01/2019 (GU n. 28 del 02/02/2019). Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- recupero dell'evasione fiscale;
- aumento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
- Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016*);

Sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Delibera n° 31 del 27/06/2019;

Delibera n° 34 del 27/06/2019;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva;

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, in sede di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2018:

Delibera n° 88 del 29/04/2019;

La Giunta ha infine effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL, comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa

Delibera n° 96 del 09/05/2019;

Non vi sono state variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 27/06/2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 (h):		4.990.756,28
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾		4.800.928,23
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		48.213,10
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		96.107,98
Altri accantonamenti		13.800,00
Totale parte accantonata (i)	-	4.959.049,31
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		9.702,05
Vincoli derivanti da trasferimenti		402.591,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		98.871,86
Altri vincoli		402.832,04
Totale parte vincolata (l)	-	913.997,94
Totale parte destinata agli investimenti (m)		189.711,52
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-	-1.072.002,49
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 (h):		

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha come obiettivo:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

L'articolo 187, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone "1. *Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Riepilogando ai sensi dell'art. 193 del Tuel, comma 3, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018. A decorrere dall'esercizio in corso torna utilizzabile la leva tributaria per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 9760 in data 24/06/2019 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 88/2019) e risultano così composti, tralasciando le partite di giro e le entrate e spese per conto terzi:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	5.290.755,96	Titolo I	4.576.241,14
Titolo II	3.128.878,89	Titolo II	3.229.783,47
Titolo III	1.617.736,76	Titolo III	
Titolo IV	4.251.471,43	Titolo IV	
Titolo V	1.728.538,35	Titolo V	
Titolo VI	171.665,84		
TOTALE	€. 16.189.047,23	TOTALE	€. 7.806.024,61

Alla data del 19/07/2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 1.564.665,92 (10 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 1.682.078,35. (22 %).

mentre non sono state rilevate di residui attivi e passivi:

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni ovvero intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente:

In sede di salvaguardia si dovrà fare fronte all'esigenza di reperire nuove risorse connesse a:

maggiori spese: sono emerse maggiori spese in relazione alle utenze e alla manutenzione del patrimonio immobiliare, mensa scolastica, trasporto pubblico, software gestionale, recupero entrate comunali, incarichi legali, manutenzione impianti sportivi, passività potenziali per la gestione dei rifiuti;

minori entrate: non emergono minori entrate;

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 2.031.800,00, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 228.620,00, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") ;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione accantonato e vincolato per un ammontare di euro 314.504,98;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 57.500,00 ad oggi non utilizzato ritenuta non sufficiente per far fronte alle necessità impreviste. In base alle nuove spese correnti, il Fondo di riserva va adeguato di euro 4.450,00, per un totale di euro 61.950,00;

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio in entrata e in uscita per poter usufruire del contributo pari a 90.000,00 euro, ai sensi dell'art. 30, c. 2, lettera c) del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- inoltre, viene applicato l'avanzo vincolato al 31/12/2018 per un importo pari ad euro 55.000,00 euro per esigenze di manutenzione straordinaria agli impianti sportivi nonché al fine di progettare la revisione generale della Toponomastica cittadina.
- Pertanto l'avanzo vincolato e accantonato applicato è ad oggi pari ad euro 369.504,98, in rispetto del limite previsto dal c. 897 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019;

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 19/07/2019 ammonta a €. 0,00 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2019	€. 267.838,50
Pagamenti	€. 13.047.757,10
Riscossioni	€. 12.779.918,60
Fondo cassa al 19/07/2019	€. 0,00
di cui:	
<i>Fondi vincolati</i>	€. 2.157.966,28
<i>Fondi non vincolati</i>	€.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 165.000, ad oggi non utilizzato

L'ente fa ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo pari ad euro 295.148,78;

Tenuto conto quanto sopra, e considerando che l'anticipazione di cassa dipende dallo sfasamento dei flussi di cassa derivanti dalla gestione dei rifiuti, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

La cassa presunta a fine anno è pari ad euro 1.441.427,90.

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 4.800.928,23 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2018, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;
- Non si ritiene opportuno svincolare nessuna somma, tenuto conto dell'andamento andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

La legge di bilancio 2019 cambia i criteri per l'accantonamento in conto competenza al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). La percentuale di accantonamento per l'anno 2019 rimane al 85% originario.

Viene prevista la possibilità di procedere a un abbattimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, per il 2019, iscrivendo un importo corrispondente all'80% di quanto inizialmente riportato.

Condizione necessaria affinché si possa usufruire di questa agevolazione è l'aver operato correttamente la pubblicazione sul proprio sito internet degli indicatori dei tempi medi di pagamento e il debito commerciale residuo per gli esercizi 2017 e 2018, l'aver provveduto, prima dell'avvento del SIOPE+ a trasmettere correttamente alla piattaforma il pagamento delle fatture commerciali.

Soddisfatti questi requisiti obbligatori si dovrà verificare la tempestività dei pagamenti, la percentuale di pagamento dei debiti commerciali e la composizione del debito residuale o il suo abbattimento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2018.

L'Ente **non si è avvalso** di tale facoltà.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 453.639,00.

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, per euro 15.532,00 per un importo totale di euro 469.171,00, (come da allegato).

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno evidenziato l'esistenza di debiti fuori bilancio per un importo di €. 12.344,85 così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		9.204,38
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		3.140,47
TOTALE			12.344,85

Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alle apposite relazioni predisposte dai responsabili competenti. Per il reperimento dei mezzi finanziari necessari, si rinvia al punto 4.

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),)

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo 1, le disposizioni sopra richiamate decorrono a partire dall'esercizio 2021. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Il comma 903, della legge n. 145 del 2018, introduce una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

1^ opzione: salvaguardia con mezzi ordinari

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con:

a) maggiori entrate:

249.234,00

b) minori spese:

15.031,00

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

2^ opzione: salvaguardia con provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso provvedimenti di riequilibrio, per i quali il testo unico prevede la possibilità di utilizzare:

- in caso di debiti fuori bilancio, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), ove non si possa fare ricorso a mezzi ordinari;
- per l'anno in corso e per i due anni successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- le entrate in conto capitale ed i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, limitatamente agli squilibri di parte capitale (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
- aumento aliquote e tariffe dei tributi locali.

Il ricorso all'assunzione di mutui è ammesso solamente qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:

a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001.

Si applica l'avanzo destinato agli investimenti e/o vincolati per un totale di euro 55.000,00 al fine di garantire l'equilibrio in conto capitale.

Inoltre, per la copertura di passività potenziali ai fini della gestione rifiuti, non si può fare altro che prevedere l'aumento delle tariffe Tari, in caso di spesa sopraggiunta effettiva.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 pari a €. **4.990.756,28**, è stato applicato al bilancio di previsione per €. 369.504,98 come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	4.959.049,31	109.907,98	4.849.141,33
Vincolati	913.997,94	190.597,00	723.400,94
Destinati	189.711,52	69.000,00	120.711,52
Liberi	-1.072.002,49		-1.072.002,49
TOTALE	4.990.756,28	369.504,98	4.621.251,30

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	339.746,60		339.746,60
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.314.285,71		3.314.285,71
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	314.504,98	55.000,00	369.504,98
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.557.889,00	545.091,00	8.102.980,00
2	Trasferimenti correnti	4.151.532,84	2.500,00	4.154.032,84
3	Entrate extratributarie	1.525.873,00	111.000,00	1.636.873,00
4	Entrate in conto capitale	57.455.891,57	90.000,00	57.545.891,57
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	2.321.181,00		2.321.181,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00		5.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.756.000,00		53.756.000,00
	Totale	131.768.367,41	748.591,00	132.516.958,41
	Totale generale delle entrate	135.736.904,70	803.591,00	136.540.495,70

	Disavanzo di amministrazione	228.446,54		228.446,54
1	Spese correnti	13.095.540,88	658.591,00	13.754.131,88
2	Spese in conto capitale	63.076.750,28	145.000,00	63.221.750,28
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	580.167,00		580.167,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	5.000.000,00		5.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	53.756.000,00		53.756.000,00
	Totale generale delle spese	135.736.904,70	803.591,00	136.540.495,70

TITOLO	ANNUALITA' 2019 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	267.838,50		267.838,50
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	10.090.314,40	159.513,00	10.249.827,40
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.274.131,91	2.500,00	6.276.631,91
3	<i>Entrate extratributarie</i>	2.846.588,65	111.000,00	2.957.588,65
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	60.396.322,31	90.000,00	60.486.322,31
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	1.728.538,35		1.728.538,35
6	<i>Accensione prestiti</i>	2.492.846,29		2.492.846,29
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	5.000.000,00		5.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	59.765.823,87		59.765.823,87
	Totale	148.594.565,78	363.013,00	148.957.578,78
	Totale generale delle entrate	148.862.404,28	363.013,00	149.225.417,28
1	<i>Spese correnti</i>	16.830.764,09	230.198,00	17.060.962,09
2	<i>Spese in conto capitale</i>	66.242.976,21	145.000,00	66.387.976,21
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	580.167,00		580.167,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	5.000.000,00		5.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	58.754.884,08		58.754.884,08
	Totale generale delle spese	147.408.791,38	375.198,00	147.783.989,38
	SALDO DI CASSA	1.453.612,90	- 12.185,00	1.441.427,90

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
--------	----------------------------	------------------	----------------	--------------------

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	50.170,00		50.170,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.509.389,00		7.509.389,00
2	Trasferimenti correnti	610.519,00	2.500,00	613.019,00
3	Entrate extratributarie	1.056.355,00	24.700,00	1.081.055,00
4	Entrate in conto capitale	25.951.024,00		25.951.024,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	454.490,00	160.000,00	614.490,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00		5.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	53.756.000,00		53.756.000,00
	Totale	94.337.777,00	187.200,00	94.524.977,00
	Totale generale delle entrate	94.387.947,00	187.200,00	94.575.147,00

	Disavanzo di amministrazione	228.446,54		228.446,54
1	Spese correnti	8.549.576,46	27.200,00	8.576.776,46
2	Spese in conto capitale	26.248.099,00	160.000,00	26.408.099,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	605.825,00		605.825,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	5.000.000,00		5.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	53.756.000,00		53.756.000,00
	Totale generale delle spese	94.387.947,00	187.200,00	94.575.147,00

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>			-
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	7.519.389,00		7.519.389,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	644.019,00	2.500,00	646.519,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.022.855,00	21.700,00	1.044.555,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	12.332.746,00		12.332.746,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
6	<i>Accensione prestiti</i>			-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	5.000.000,00		5.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	53.756.000,00		53.756.000,00
	Totale	80.275.009,00	24.200,00	80.299.209,00
	Totale generale delle entrate	80.275.009,00	24.200,00	80.299.209,00

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	228.446,54		228.446,54
1	<i>Spese correnti</i>	8.553.411,46	24.200,00	8.577.611,46
2	<i>Spese in conto capitale</i>	12.117.161,00		12.117.161,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	619.990,00		619.990,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	5.000.000,00		5.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	53.756.000,00		53.756.000,00
	Totale generale delle spese	80.275.009,00	24.200,00	80.299.209,00

Le variazioni sono riassunte nei prospetti allegati.

La variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		267.838,50		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	339.746,60	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	228.446,54	228.446,54	228.446,54
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.893.885,84 0,00	9.203.463,00 0,00	9.210.463,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	13.754.131,88 0,00 469.171,00	8.576.776,46 0,00 507.008,00	8.577.611,46 0,00 533.692,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	580.167,00 0,00 139.075,00	605.825,00 0,00 143.099,00	619.990,00 0,00 147.249,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-329.112,98	-207.585,00	-215.585,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	109.907,98 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	228.620,00 0,00	217.000,00 0,00	225.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	9.415,00	9.415,00	9.415,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		2019	2020	2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	259.597,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.314.285,71	50.170,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	59.867.072,57	26.565.514,00	12.332.746,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	228.620,00	217.000,00	225.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	9.415,00	9.415,00	9.415,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	63.221.750,28 0,00	26.408.099,00 0,00	12.117.161,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	109.907,98		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-109.907,98	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Sala Consilina, li 19/07/2019

Il Dirigente Area Finanze

Dott. Giuseppe SPOLZINO